

## CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

Sentenza n. 2749 del 06/03/1992

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di M. confermava la decisione adottata dal quel pretore nella controversia vertente tra l'E.e F. G., sui rilievi seguenti: 1) che quest'ultimo era dipendente dell'associazione provinciale allevatori di M. con oltre otto anni di anzianità di servizio; 2) che l'associazione convenuta aveva alle sue dipendenze soltanto cinque lavoratori; 3) che l'attore aveva chiesto l'anticipazione del 70% del trattamento di fine rapporto spettantegli per acquistare la prima casa d'abitazione, secondo quanto disposto dall'art. 2120, 6° comma, cc; 4) che tale istanza doveva esser ritenuta legittima, dal momento che i limiti previsti da settimo comma della norma suddetta (soddisfazione annuale delle richieste nei limiti del 10% degli istanti e del 4% del numero totale dei dipendenti) non erano di ostacolo all'accoglimento della domanda, perché la norma doveva essere applicata nel senso che l'anticipazione delle somme non deve aver luogo necessariamente ogni anno, onde l'erogazione concessa anche quinquennialmente ad un solo dipendente, nel caso d'impresa che abbia alle sue dipendenze soltanto cinque lavoratori, deve ritenersi idonea a soddisfare il precetto legislativo, dal momento che il datore di lavoro, in tal caso, viene a liquidare in un'unica soluzione una somma corrispondente ad un accantonamento annuale pari a 20% dell'intero ( $5:4\% = 0,20$ ); 5) che l'interpretazione suddetta, inoltre, che esclude che l'impresa datrice di lavoro abbia necessariamente alle sue dipendenze almeno 25 lavoratori affinché possa erogare, come minimo, una sovvenzione all'anno, pone la norma stessa al riparo da eventuali sospetti d'illegittimità, ex art. 3 Cost., perché le esigenze di vita da soddisfare dai lavoratori con l'anticipazione della somma suddetta sono eguali sia per i dipendenti da imprese di grandi dimensioni che di piccole.

Da qui il ricorso dell'E.ed il controricorso del G..

### MOTIVI DELLA DECOSIONE

L'ente ricorrente, con l'unico motivo di cassazione proposto, deducendo la violazione dell'art. 2120, 6° e 7° comma, co, oltre che vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, n. 3 e 5, cpc, ha sostenuto che il tribunale aveva errato:

1) nell'aver deciso nel senso suddetto, dal momento che i limiti che la norma denunciata pone in ordine all'anticipazione del t.f.r. sono ostativi alla sua applicazione ad imprese di piccole dimensioni; 2) che, per quanto concerne l'ipotizzato sospetto d'incostituzionalità, i limiti interni che la norma stessa contiene non possono essere considerati illegittimi, a simiglianza di quelli posti dagli artt. 18 e 35 dello statuto dei lavoratori, con riguardo alle dimensioni delle imprese per l'assoggettamento dei lavoratori al regime di tutela reale.

Deve rilevarsi subito che la doglianza è fondata non soltanto per i motivi adottati dall'ente ricorrente, ma anche per motivi diversi che verranno subito esposti.

L'interpretazione letterale della norma, infatti, non consente che essa possa essere applicata al di là del significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, ex art. 12, 1° comma, delle preleggi, onde il triplice limite posto dal combinato disposto dei comma 6° e 7° dell'art. 2120 cc (otto anni di anzianità di lavoro per il dipendente, 70% come limite di anticipazione del t.f.r., 10% annuo come limite massimo di accoglimento delle domande da esser contenuto, comunque, nel 4% del numero totale dei dipendenti) non può esser superato in nessun caso, in via interpretativa, specialmente quando la tassatività delle condiciones iuris che le norme suddette contengono sono state introdotte dal legislatore come elementi costitutivi della nuovo trattamento di fine rapporto, secondo quanto reca in proposito la relazione che accompagna il disegno di legge n. 1830 presentato dal Governo al Senato nel corso dell'8° legislatura, ed avente per oggetto: "disciplina del trattamento di fine rapporto".

Le notazioni più perspicue di tale disegno di legge sono le seguenti: "1) l'articolo relativo all'anticipazione di parte del trattamento economico di fine lavoro in costanza di rapporto, stabilisce limiti tassativi entro i quali l'eventuale richiesta del lavoratore può essere soddisfatta"; 2) "la condizione di base per la richiesta dei singoli lavoratori è la prestazione di almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro e l'anticipazione non può essere superiore al 60% (divenuto, poi, in sede di approvazione, il 70%) del trattamento cui il singolo dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto al momento della richiesta"; 3) "l'istanza del lavoratore dev'essere giustificata e comprovata da necessità d'importanza particolare per il lavoratore e per la sua famiglia, quali il sostenimento di spese sanitarie, e l'acquisto della prima casa d'abitazione"; 3) "l'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro ed è detratta a tutti i fini dal trattamento di fine rapporto, anche nel caso di liquidazione dell'indennità spettante ai superstiti per morte del lavoratore"; 4) "le richieste avanzate sono soddisfatte soltanto entro i limiti annui del 10% degli aventi titolo, e comunque per un numero di lavoratori non superiore al 4% del totale dei dipendenti"; 5) "il doppio limite relativo alle aziende tende a garantire il mantenimento dell'ammontare complessivo delle anticipazioni entro un'entità contenuta anche per le aziende ad elevata anzianità di servizio del personale o nel caso di aumento nel tempo della medesima"; 6) "sono escluse dall'applicazione della norma le aziende dichiarate in crisi dalla legge n. 675 del 1977, relativa alla ristrutturazione ed alla riconversione industriale".

Da tali premesse si comprende facilmente che il legislatore ha inteso porre una disciplina d'interpretazione ristrettissima con riguardo al neo - istituto trattamento di fine rapporto, e ciò ha fatto deliberatamente in considerazione del nuovo scopo economico - sociale ad esso attribuito rispetto al vecchio istituto dell'indennità di anzianità, quale strumento più evoluto per assolvere contemporaneamente sia la funzione di risparmio forzoso in favore del lavoratore, che di autofinanziamento imprenditoriale a costo più vantaggioso rispetto, al mercato dei capitali come mezzo di contenimento del costo del lavoro.

I lavori preparatori della legge 29/5/82 n. 297, cui diede inizio il disegno di legge già citato, e che ha modificato la formulazione iniziale dell'art. 2120 cc, non lasciano al riguardo dubbio alcuno.

La relazione estesa dalla commissione lavoro, emigrazione e previdenza sociale del Senato (8° legislatura - disegni di legge e relazioni - documento n. 1830 - urgenza - 1701, 1838, 1844 - A) reca addirittura un capo dal titolo più che eloquente in ordine alla funzione che il nuovo istituto avrebbe svolto in favore delle imprese, quale componente stabile di un modo nuovo e più moderno di riguardare il problema del lavoro, considerato non più come un sistema esclusivamente contrattualistico in vista di un utile immediato delle parti, ma come uno strumento economico di correzione e di coequamento del costo del lavoro allo scopo di fronteggiare una concorrenza internazionale sempre più incalzante, tenuto conto della libertà dei mercati in cui il nostro sistema produttivo è destinato ad operare.

Il titolo è il seguente: "un sistema di autofinanziamento delle imprese".

Tale parte della relazione fa comprendere qual'è stato il motivo della soppressione dell'antico fondo di accantonamento dell'indennità di quiescenza istituito dall'art. 3 del r.d 8/1/42 n. 5, e per quale ragione esso sia rimasto non attuato fino al sorgere di tempi nuovi in ordine al modo di concepire l'attività d'impresa come organizzazione di capitali da acquisire anche attraverso l'organizzazione del lavoro, e come tal sistema di finanziamento non sia stato neppure ipotizzato dal legislatore del 1942, chiamato a disciplinare, per contro, un ordine del tutto diverso dell'economia imprenditoriale che in quel tempo non era impegnata affatto in un confronto concorrenziale di livello internazionale: 1) "il termine d'inizio di tali versamenti (al fondo suddetto) è stato posticipato più volte.... dal legislatore, il quale ha preso così atto di una funzione peculiare della quiescenza: quella di costituire una fonte necessaria di autofinanziamento delle imprese"; 2) "a questo proposito va ricordato che il sistema particolare di super indicizzazione introdotto dal codice del 1942, con riferimento all'ultima retribuzione, e poi dalla legge n. 1561 del 1960, non ha posto problemi fino agli anni '70"; 3) "successivamente, gli automatismi di avanzamento di carriera, e soprattutto il nuovo accordo interconfederale sulla scala mobile delle retribuzioni stipulato nel 1975 hanno fatto sì che tale forma di finanziamento risultasse per le imprese più oneroso del ricorso al mercato finanziario".

Da tale ratio appare evidente che se lo scopo del trattamento di fine rapporto è oggi anche quello di finanziare le imprese datrici di lavoro, consegue che ogni impiego di quote di capitale non finalizzato a tal fine mediante un'erogazione non pertinente di somme sottrae la norma alla sua intenzionalità originaria, e così avverrebbe, ovviamente, anche nel caso in cui la distrazione dei fondi avesse luogo per fini altamente umanitari e degni di considerazione sociale, come, per l'appunto, l'acquisto della prima casa d'abitazione.

Consegue che le imprese di piccole dimensioni non possono esser chiamate a soddisfare, neppur episodicamente ed in misura limitata, compiti assistenziali in favore dei lavoratori, quali quelli indicati dall'art. 2120, 6° e 7° comma, a causa del piccolo numero dei dipendenti che le finanziano mediante l'accantonamento dei trattamenti di fine rapporto, pena, in caso contrario, il dissolvimento stesso di tale piccolo capitale, ed il suo venir meno allo scopo di finanziamento imprenditoriale a basso costo quale fattore di riduzione del costo del lavoro.

E' evidente, infatti, che se un evento sfavorevole di tal genere, sotto l'aspetto dell'autofinanziamento, può esser sopportato da imprese di grandi dimensioni, non lo può essere affatto da quelle di minor consistenza,

ove l'accumulazione di capitale attraverso il risparmio forzoso di quote di retribuzione è già di per sé esiguo, per cui uno storno di capitale anche modesto renderebbe frustraneo lo scopo del neo-introdotta trattamento di fine rapporto quale strumento finanziario neocapitalistico.

La relazione suddetta, infine, al capitolo 9°, che ha come titolo più che significativo: "retribuzione differita o retribuzione risparmiata" dà una visione completa del nuovo istituto al fine di porre in rilievo i tratti differenziali tra la disciplina vecchia e la nuova, divisa, inizialmente, tra ipotesi di soppressione dell'indennità di anzianità, in quanto tale e sotto qualsiasi forma essa venga corrisposta, ed il suo mantenimento con funzioni e scopi diversi: 1) "si tratta di abbandonare il criterio della retribuzione differita sostituendolo con quello della retribuzione risparmiata obbligatoriamente"; 2) "nel primo caso il lavoratore matura un corrispettivo della sua prestazione di lavoro espresso in misure temporali (giorni, mese, più di un mese) per ogni anno o frazione della durata del suo rapporto di lavoro; ma il valore monetario di tali misure, essendo la liquidazione differita alla cessazione del rapporto, non può essere che quello esistente al verificarsi di quest'ultimo evento; 3) "nel secondo caso il lavoratore matura anno per anno il corrispettivo monetario globale della sua prestazione di lavoro, ma è obbligato a risparmiare una percentuale determinata, che presta al proprio datore di lavoro dietro remunerazione (interesse composto dell'1,5%, annuo e rivalutazione delle somme limitata al 75%, ex art. 2120, 4° comma, cc); 3) "si dirà che anche nel primo caso è insito il concetto di risparmio forzoso destinato al finanziamento dell'impresa, ma la nuova normativa deve salvare soltanto questo concetto nuovo spogliandolo da quello che esprime il differimento della retribuzione"; 4) "certo, l'evoluzione ipotizzata pone il problema della liberazione delle somme dovute e non liquidate quando il lavoratore ne faccia richiesta per necessità particolari; in prospettiva, si può immaginare un'evoluzione ulteriore verso un sistema di risparmio opzionale, obbligatorio, oppure volontario; infine, ma sempre in relazione a detto mutamento evolutivo, occorre ridisegnare le garanzie contro i rischi d'insolvenza".

Tale relazione, poi, coerentemente con le premesse già poste, illustra la norma di cui all'art. 4 del disegno di legge nei termini seguenti: "la norma sancisce il diritto del lavoratore ad avere anticipazioni, una sola volta, di parte delle somme risparmiate, ma per esigenze di liquidità delle imprese sono previsti limiti assai ridotti".

E' ovvio, quindi che tale sbarramento s'impone, a maggior ragione, per le imprese con un piccolo numero di dipendenti, sino ad essere annullato se l'organico non ne consente l'applicazione, senza che da tal condizione possa riferirsi un'incostituzionalità delle norme con riguardo alla par condicio dei lavoratori, perché, come già detto, lo scopo economico - giuridico delle disposizioni è quello di agevolare il finanziamento delle imprese, nonché di costituire forzosamente un risparmio in favore dei lavoratori, e solo secondariamente quello di provvedere ante tempus al soddisfacimento di alcuni bisogni primari.

Tale esegesi del combinato disposto delle norme suddette venne ribadita al Senato nella relazione svolta oralmente dal relatore nella seduta del 23/4/82, che puntualizzò i concetti seguenti: 1) "l'indennità di anzianità è un istituto che ha svolto, storicamente, la duplice funzione di essere, da un lato, fonte di autofinanziamento delle imprese e, dall'altro, assicurazione di serenità ai lavoratori all'atto della risoluzione

del rapporto di lavoro"; 2) "la prima funzione, è venuta meno perché era divenuta più onerosa del ricorso al mercato finanziario; la seconda è stata sostituita largamente da altri istituti previdenziali quali la cassa integrazione ed il sistema pensionistico; 3) "una seconda ipotesi evolutiva introdotta dal provvedimento che si propone di approvare è l'accentuazione del concetto del risparmio, che concerne sicuramente, e nello stesso tempo, la partecipazione dei lavoratori all'accumulazione del capitale, anche per contrastare la distruzione del risparmio che l'inflazione induce"; 4) "l'introduzione de principio della remunerazione finanziaria, perché così dev'essere inteso l'interesse composto dell'1,5%, è molto rilevante ai fini di quell'evoluzione in senso di capitalizzazione cui ho già accennato, ed è proprio tale principio remunerativo che giustifica l'attenuazione dell'indicizzazione".

Dev'essere rilevato, infine, che la sintesi dei termini in cui l'istituto dell'indennità di anzianità è stato mutato per dar luogo ad una retribuzione guadagnata ed accantonata anno per anno, dietro opportuna remunerazione da parte del datore di lavoro che ne dispone, e, quindi, in funzione di capitalizzazione delle imprese con un sistema di afflusso continuo e non interrotto di denaro, è stata espressa al Senato nella seduta suddetta dal Ministro del lavoro a nome del Governo nei termini seguenti: 1) "con la nuova legge si abbandona, rispetto al sistema tuttora vigente, il criterio della retribuzione differita sostituendolo con quello del risparmio disponibile a fine rapporto"; 2) attualmente, per la verità, il lavoratore matura un corrispettivo della sua prestazione di lavoro espressa in misura temporale per ogni anno o frazione della durata del suo rapporto di lavoro, ma il valore di tali misure, com'è stato rilevato dal relatore, essendo la liquidazione differita alla cessazione del rapporto, non può che essere quello esistente al verificarsi dell'evento"; 3) "il lavoratore, invece, col sistema introdotto dalla nuova legge, matura anno per anno il corrispettivo monetario globale, ma risparmia una percentuale determinata dietro remunerazione"; 4) "non si dica, però, che anche nella disciplina attuale è peculiare il concetto di risparmio forzoso destinato al finanziamento dell'impresa, perché al riguardo occorre tener d'occhio che la nuova disciplina salvaguarda soltanto quest'ultimo concetto depurandolo da ciò che esprime il differimento della retribuzione".

Deve concludersi, quindi, affermando che il trattamento di fine rapporto, nell'interpretazione che il Parlamento stesso ne ha dato, ha carattere di risparmio forzoso in funzione di capitalizzazione delle imprese, e da qui i limiti posti per la soddisfazione d'interessi secondari, ancorché rilevanti, quale quello dei lavoratori di ottenere il finanziamento per l'acquisto della casa d'abitazione, in particolare, quando essi prestano lavoro in imprese di piccole dimensioni.

L'esclusione, quindi, delle imprese con numero esiguo di dipendenti dalla perdita di capitale è giustificata, come già è stato detto, dall'esiguità stessa di tale fonte di finanziamento, determinata esclusivamente dal numero dei dipendenti occupati, onde tale normativa non si pone in contrasto col precetto di cui all'art. 3 Cost. in relazione alla par condicio dei lavoratori con riguardo al diritto di ottenere l'anticipazione del t.f.r. Conseguo, pertanto, che l'interpretazione della norma data dal tribunale dev'essere ritenuta *contra legem*, sia perché il giudice a quo non s'è attenuto al senso letterale del testo legislativo, sia ancora perché, avendo precisato dal rispetto di tale canone esegetico e dall'intenzione del legislatore, ha dato un'interpretazione additiva de disposto legislativo tendente a soddisfare comunque una necessità del lavoratore, piuttosto che

considerare tale evento come un fine del tutto secondario della norma in vista di una tutela primaria post laborem del dipendente finalizzata al tempo della vecchiaia (senectus ipsa morbus est), oltre che esser, nel tempo immediato, un mezzo di finanziamento imprenditoriale anche per le imprese di piccole dimensioni.

Da quanto fin qui esposto consegue che il ricorso è fondato e dev'essere accolto, onde la sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice di merito che si adeguerà al principio di diritto suddetto e provvederà, infine, a regolare tra le parti il pagamento delle spese del presente giudizio.

Pare equo dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame al tribunale di F..

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.